

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 11/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso il cliente chiede di poter ottenere una dilazione del rimborso del finanziamento con contestuale cessazione delle numerose 'azioni di disturbo' poste in essere dalle numerose agenzie di recupero credito.

Più precisamente, dal ricorso si evince che:

- *"con raccomandata del 17.05.2013 si chiedeva la facoltà di modificare l'importo della rata di finanziamento del contratto [omissis] con elezione di domicilio presso l'Avv. [indicato anche nel ricorso] e [l'intermediario] inviava lettera al [cliente] chiedendo il ripristino del RID nel frattempo revocato".*
- *L'avv. del ricorrente reiterava la richiesta il 04.06.2013; "nessuna risposta perveniva ... ed incominciavano azioni di disturbo da parte di diverse agenzie di recupero crediti". Con fax dell'11.07.2013 si diffidava l'utilizzo di tale azione [ma] venivano invece messi in pratica continui pressing sia telefonici che domiciliari da parte delle suddette società mentre [l'intermediario] non faceva pervenire alcuna risposta né manifestava alcun contatto diretto".*

Il ricorrente inviava così un reclamo che iniziava uno scambio di corrispondenza tra le parti intervallato da alcune missive inviate dalle stesse società di recupero crediti e dalla “comunicazione di decadenza dal beneficio del termine in data 07.01.2013”.

Con ricorso protocollato il giorno 20.02.2014 il ricorrente ha chiesto di “*veder tutelate le [proprie] ragioni sia in merito ad una soluzione bonaria della vertenza ... sia affinché vengano a cessare le numerose azioni di disturbo messe in essere dalle numerose agenzie di recupero credito*”.

L'intermediario ha chiesto “*l'integrale rigetto del ricorso*”.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario riportava in punto di fatto che:

- “*a fronte dei mancati pagamenti da parte della cliente che, come si evince dall'estratto conto che si produce in copia, sono stati interrotti a maggio 2013, [l'intermediario] ha dovuto affidare il recupero del proprio credito a società di esazione, comunicando di volta in volta i relativi affidi al ricorrente, che ... ha continuato a non adempiere all'obbligazione assunta di restituzione dell'importo ricevuto.*”
- “*L'ente finanziatore “in data 7.1.2014, provvedeva a dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine (cfr. doc. 3) e, successivamente, a conferire l'incarico per il recupero del proprio credito alla società [omissis]” .*”
- “*Come risulta dall'estratto conto allegato alle presenti note difensive (sub. doc. n. 2) e come confermato dallo stesso ricorrente, [quest'ultimo] ha interrotto i pagamenti a maggio 2013, revocando, discrezionalmente, l'addebito mediante Rid bancario, prima di chiedere ... di valutare la propria posizione debitoria*”.
- “*Il cliente, oltre a dare per scontato che [controparte] abbia l'onere di valutare le richieste di ridefinizione del suo debito (circostanza contrattualmente non prevista), non offre la ... prova della situazione di difficoltà in cui ... verserebbe. Ne consegue, inevitabilmente, che le doglianze avversarie risultano assolutamente pretestuose*”.
- “*Nessuna illegittima condotta è stata tenuta [dall'intermediario] e dalle società di recupero crediti incaricate, con le quali il [cliente] non ha neppure tentato di concordare piani di rientro*”.
- “*Si precisa ... che [la convenuta], ove ne ricorressero i presupposti, si riserva di valutare e di valutare eventuali proposte di definizioni bonarie e di concordare una rideterminazione dei debito*”.

Sono seguite repliche presentate tramite Pec il 16.04.2014 ove il cliente ha allegato la prova della condizione di disoccupazione in cui verserebbe e che avrebbe dato luogo alle sue difficoltà ad onorare il debito e un nuovo conferimento di recupero del credito conferito dall'intermediario in data 31.03.2014. Inoltre, la “*sospensione delle rate ... non è stata interrotta a maggio ma a giugno 2013 e la raccomandata del maggio 2013 è stata inviata allorché il [ricorrente] era ancora in bonis*”.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La prima missiva inviata dal cliente è ricevuta dalla finanziaria il 23.05.2013. Con la stessa veniva richiesta la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per un periodo di sei mesi in ragione “*dell'improvvisa perdita del posto di lavoro*” che avrebbero messo lo stesso in “*difficoltà economiche*”. L'intermediario inviava al debitore la sua prima missiva il successivo 31.05.2013 senza menzionare la richiesta in parola, ma comunicando solo la

presa d'atto della revoca del RID di pagamento con contestuale allegazione di bollettini postali per le successive rate.

Con le repliche viene prodotta la certificazione dell'ufficio del lavoro attestante che la disoccupazione del soggetto perdura dal 06.07.2012.

Il ricorrente ha reiterato la richiesta successivamente contestando poi i solleciti pervenuti dalle società di recupero crediti. Non consta che l'intermediario abbia mai risposto fino alla comunicazione di presa in carico del reclamo datata 24.10.2013 e il successivo riscontro datato 06.11.2013 con il quale comunque non si prende posizione sulla richiesta di rinegoziazione.

Nel reclamo viene citato un sollecito inviato dalla resistente il 23.08.2013 e allegato al ricorso con cui quest'ultimo fa riferimento a "*tentativi bonari*" secondo il cliente mai effettuati. Nello stesso reclamo, il ricorrente fa riferimento anche ad un tentativo di mediazione non riuscito poiché la società finanziaria non si sarebbe presentata.

Le parti allegano la comunicazione del 07.01.2014 con cui è stato notificato alla parte ricorrente la decadenza dal beneficio del termine. La società finanziaria allega anche l'elenco movimenti del finanziamento *de quo* da cui si evince che il cliente ha smesso di pagare a decorrere dalla rata del maggio 2013.

Il cliente lamenta "*l'azione di disturbo*" messa in atto da varie società di recupero crediti incaricate dalla resistente producendo i vari solleciti pervenuti dalle stesse. L'intermediario rivendica il suo diritto di avvalersi delle società in parola imputando al ricorrente "*il non aver neppure tentato di concordare piani di rientro*" con le stesse.

Ciò chiarito in fatto e venendo all'esame del merito della controversia, deve rilevarsi che, in generale, non sussiste – al di fuori delle specifiche previsioni di legge (che, tuttavia, nella fattispecie in questione non appaiono ricorrere) – un generale obbligo di rinegoziazione del contratto di finanziamento in funzione perequativa, né un obbligo di rinegoziazione alle condizioni proposte dal soggetto finanziato. Infatti, la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali – salvi i limiti posti dall'ordinamento – rientra nella più ampia autonomia delle parti, le quali possono ridefinire i propri interessi in una fase successiva alla genesi del contratto, ma ogni modifica delle condizioni del contratto di finanziamento in essere, non può prescindere dal consenso di entrambe le parti, che deve formarsi in piena libertà.

Parimenti, come già si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, decisione n. 969 del 23.9.2010 e decisione n. 886 del 6.9.2010) nel nostro ordinamento non si può in alcun modo rinvenire un obbligo di erogazione del credito in capo agli intermediari. L'attività delle imprese bancarie deve, infatti, ispirarsi ai principi di una "*sana e prudente gestione*" e deve essere esercitata, con tutta la discrezionalità e l'insindacabilità che caratterizzano le politiche gestionali di ciascun intermediario, avendo riguardo "*alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario*" (arg. ex art. 5, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Il fatto che non si possa ravvisare un obbligo come quello appena illustrato non esclude radicalmente la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per le banche, ma ciò può avvenire solo qualora l'intermediario non impronti le proprie relazioni d'affari secondo i "*criteri di buona fede e correttezza*" puntualizzati dalle "*Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*", disposizioni che, com'è noto, costituiscono specificazione dei principi enunciati, in via più generale, dal codice civile (artt. 1337 e 1375 cod. civ.).

Chiarito, dunque, che nell'attività di concessione del credito la banca esplica la propria autonomia imprenditoriale e fermo restando l'obbligo di correttezza e buona fede anche nella fase dell'istruttoria, nel caso che ne occupa non possono ravvisarsi profili di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 626 del 28 gennaio 2015

illegittimità del comportamento dell'intermediario, il quale, nell'ambito della propria autonomia, ha effettuato alcune scelte che non sono in alcun modo sindacabili dal ricorrente, le cui doglianze risultano, quindi, non degne di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA